

TRIBUNALE DI ROMA

RICORSO

PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ARTT. 66 e 67 E SS. DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (CCII)

I Sigg.ri CLARITA DIZON SUDARIA (CF SDRCRT54P68Z216N) ed ERIC DIZON SUDARIA (CF SDRRDZ97B28Z216L) che sono tra loro madre e figlio ed entrambi residenti in Roma Via Monte delle Piche n. 35, coadiuvati dal Gestore Avv. LAURA LUCIDI (CF LCDLRA66M71H501U con studio in Roma Viale dei Quattro Venti 150 (per comunicazioni fax 06/58303427 – Pec lauralucidi@ordineavvocatiroma.org) nominato dall'OCC Forense di Roma cui gli stessi si sono rivolti in data 16/11/2023 ai fini della risoluzione della loro crisi da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 67 e ss. del vigente CCII

PREMESSO

Che ricorrono i presupposti per l'accesso alla procedura in oggetto, e cioè che i ricorrenti:

1. Sono entrambi soggetti persona fisica consumatore, secondo quanto previsto dall'art. 2, lett. e, C.C.I.I.;
2. di conseguenza, non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dal c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
3. non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della previgente l. 3/2012, né hanno beneficiato in quel periodo di un provvedimento di esdebitazione;
4. di conseguenza, non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita;
5. la madre Sig.ra Clarita Dizon Sudaria in particolare – ma di conseguenza anche il figlio convivente – si trova in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 del C.C.I.I., ossia di manifesto oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza questa che non ha consentito, e non consente tuttora, di adempiere alle obbligazioni contratte secondo le scadenze originariamente pattuite;
6. non ha determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, come meglio si dirà nel prosieguo;
7. hanno depositato, in proprio, istanza, presso il costituito Organismo di Composizione della Crisi Forense” presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, finalizzata ad ottenere la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire della procedura prevista dalla summenzionata normativa – O.C.C. che ha quindi nominato quale gestore l'Avv. Laura Lucidi, la quale ha accettato l'incarico;
8. hanno entrambi diligentemente collaborato, per consentire al nominato gestore la ricostruzione della loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
9. hanno presentato, coadiuvati dal Gestore così come consente la Legge, il presente ricorso per la ristrutturazione dei propri debiti, sottoponendolo al suddetto professionista per la redazione della relazione prevista dalla Legge.

Tanto premesso, i ricorrenti ai sensi dell'art. 66 CCII che, com'è noto, prevede: “I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quanto il sovraindebitamento ha un'origine comune”

CHIEDONO

di essere ammessi ad una procedura di “Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore” a norma degli artt. 67 e ss. del C.C.I.I., secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa dell’Organismo di Composizione della Crisi adito.

NARRATIVA DEI FATTI

I Sigg.ri Clarita Dizon Sudaria e il marito Wilfredo Lampa Sudaria entrambi di nazionalità filippina ed entrambi con un’occupazione lavorativa (da tempo) in Italia, la prima come colf fissa e il secondo come infermiere presso l’Ospedale Forlanini di Roma, in data 28 maggio 2007 con atto di compravendita Notaio Antonio Carella rep. 169293/22999 acquistavano la propria abitazione in Roma Via Monte delle Picche 35 di due camere cucina e bagno, al prezzo di €220.000,00.

Per tale compravendita i Sigg.ri Sudaria accendevano in pari data un mutuo fondiario con garanzia ipotecaria per l’importo di 180.000,00 euro al 6,1% fisso con “Banca per la Casa S.p.A.” (poi dal 2008 Unicredit Banca per la casa S.p.a. poi nel 2010 Unicredit S.p.a.)

Il mutuo veniva concesso per la durata di 25 anni (quindi fino al 2032), con garanzia ipoteca 1° grado per l’importo sino alla concorrenza di 270.000,00 euro da rimborsare a mezzo rate mensili di € 1.170,77. (Doc. 1)

Nonostante il marito si fosse ammalato ***** ed è tornato al paese di origine lasciando in Italia la moglie e i due figli adolescenti - in particolare il figlio Eric Dizon nel frattempo sposatosi e recentemente diventato padre è rimasto a vivere con la madre assieme alla sua famiglia - la Signora Clarita Dizon, è riuscita con grande sacrificio essendo divenuta monoreddito, a versare le rate di mutuo fino al gennaio 2020 (Doc. 2), ma con lo scoppio della pandemia e la sopraggiunta età nella quale è dovuta andare in pensione nel 2021, non è più riuscita a prestar fede ai suoi impegni debitori con la Banca Mutuataria Unicredit S.p.a. percependo una pensione mensile all’inizio di 500 euro ora di € 600,00 circa

Durante questo periodo successivo al licenziamento ed alla malattia del marito, allorchè si sono manifestate le prime difficoltà a prestar fede alla rata di mutuo, la signora nel 2018 ha pure cercato di (S)vendere l’immobile (cfr. mandato all’agenzia immobiliare che si allega al Doc. 3) ad un prezzo € 160.000,00 senza riuscirvi. Forse è stato meglio così, atteso che il ricavato non sarebbe bastato nemmeno a coprire il residuo mutuo e le spese di estinzione ed avere un margine per trovare nuova abitazione sia pure in affitto.

I Sudaria hanno anche chiesto la sospensione delle rate (Doc. 4) provvedendo puntualmente a pagamento ridotto per 12 mesi, ma non è stato risolutivo del problema.

Attualmente tutto il nucleo familiare costituito da :

Sudaria Clarita Dizon

Sudaria Wilfredo

Sudaria Eric Dizon

***** (figlia)

Sudaria Jiezelren (moglie Eric)

vive nell’appartamento di Via Monte delle Picche 35 (vd certif. Contestuale residenza e stato di famiglia - Doc. 5)

Recentemente, in data 31/8/2023, la Altea SPV S.r.l. , divenuta titolare del portafoglio crediti della Unicredit S.pa tra i quali quello di cui al mutuo dei Sudaria e per essa la Prelios Credit Servicing Spa che ha delegato la Prelios Credit Solutions S.p.a. , ha notificato atto di precetto per € 187.729,78 e

poi in data 4/10/2023 l'Atto di pignoramento immobiliare del suddetto immobile ed è pendente la procedura n. 1083/2023 promossa dinanzi il Tribunale di Roma Sz. Esecuzioni Imm.ri (Doc. 6) Poiché ora il figlio Eric è stato definitivamente assunto in data 1/4/2024 dal Supermercato PIM a tempo indeterminato (Doc. 7) e percepisce un regolare stipendio (Doc. 8), insieme alla mamma hanno deciso di adire l'OCC per tentare di "salvare" la loro unica casa e abitazione.

Pertanto, al fine di uscire dalla situazione di insolvenza/ definitiva incapacità a far fronte alla situazione debitoria accumulata, e soprattutto al fine di evitare di rimanere senza la casa di abitazione e non trovare altro ricovero (ed inevitabile nuovo sovraindebitamento), si richiede che gli istanti vengano ammessi ad una procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, come previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, proposta che si va di seguito a meglio dettagliare.

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO e PATRIMONIO dell'ISTANTE

Il Piano proposto verrà finanziato attraverso le uniche entrate di questa famiglia e cioè:

- la pensione della Sig.ra Clarita Dizon Sudaria - € 600,00 mensili per 13 mensilità
- lo stipendio del figlio Eric Dizon Sudaria - € 1400 circa mensili per 13 mensilità

detratte le spese necessarie come previsto dalla Legge e che ridotte allo stretto indispensabile (anche oltre il minimo sostentamento previsto dalla legge, sono state calcolate dagli stessi in circa € 1.300,00 mensili (si allega elenco al Doc. 9 non senza sottolineare che è anche inferiore a quanto stabilito dagli indici relativi alla scala di equivalenza dell'Isee di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.12.2013 n. 159)

Per quanto riguarda il Patrimonio gli istanti (anzi solo la madre) sono proprietari della casa in cui vivono attualmente sottoposta a esecuzione immobiliare e non hanno altri beni mobili né mobili registrati

A riprova si depositano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni di entrambi gli istanti (Doc. 10)

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a complessivi circa **Euro 195.225,00** (importo comprensivo delle spese di procedura).

Si evidenzia che il debito con la Banca Mutuataria è l'UNICO debito seppur molto gravoso e tale da aver comportato da solo il sovraindebitamento al verificarsi dell'evento – cd "cram down" – della malattia (documentata al Gestore OCC) del marito condebitore a cui si è aggiunto il licenziamento dello stesso e il pensionamento della debitrice istante -.

Di tal chè prima dell'esposizione del presente piano, non è necessario suddividere i debitori in classi omogenee rispetto alla tipologia del debito e alla probabile percentuale di soddisfazione rinveniente dal Piano proposto in quanto l'unico creditore è quello del mutuo fondiario.

L'unica suddivisione è quella tra crediti in prededuzione e creditore privilegiato.

Classe 1: Crediti in Prededuzione

Come previsto dalla normativa, i crediti prededucibili, ossia quelli sorti in funzione o in occasione della presente procedura, compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti, hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori. Tali crediti, pari a complessivi € **3.404,04** **oltre oneri** si dettagliano solo nella remunerazione dell'OCC Forense di Roma c/o Ordine degli

Avvocati di Roma, in quanto i Sigg.ri Sudaria hanno preferito rivolgersi all'OCC in proprio, non avendo le disponibilità economiche di affidarsi ad un advisor/consulente di parte,

Classe 2: Creditori Privilegiati

Come noto, sono da considerarsi privilegiati i debiti muniti di pegno, privilegio

Nel caso di specie l'unico creditore privilegiato, come sopra anticipato è :

- ALTEA SPV S.r.l. con sede in Via Valtellina n. 15/17 Milano CF e PIVA 12398590963 quale cessionaria dei crediti di Unicredit S.p.A. tramite la mandataria Prelios Credi Solutions S.p.a. ha precisato il credito in € 191.821,53 in via privilegiata ipotecaria, di cui:
- € 184.401,15 capitale residuo mutuo – **DA RIVEDERE ALLA PRECISAZIONE DEL CREDITO**
- € 6.656,69 interessi di mora dal 20/6/2022 al 29/11/2023
- € 763,69 per spese sostenute per il recupero del credito

Classe 3: Crediti Chirografari - NESSUNO

PROPOSTA DI PIANO

Considerato quanto sopra esposto, il debitore intende proporre ai propri creditori una procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore *ex artt. 67 e ss. del C.C.I.I.*, secondo le seguenti scadenze e modalità:

- integrale soddisfazione della classe dei **crediti in prededuzione**, per complessivi **euro 3.404,00 oltre oneri di legge**
- **parziale soddisfazione dei crediti privilegiati per euro 46.800,00** che verranno quindi soddisfatti nella percentuale circa del 25% rispetto al valore del debito (residuo mutuo quota capitale)
- **durata “ragionevole” di 8 anni (al 2032 che era stesso anno fine mutuo 25ennale e conseguente “maggior vantaggio” per il creditore** – Cfr in tal senso Provv. Trib. Roma 21/2/2024 Est. Miccio)
- **percentuale di soddisfazione superiore**
 - sia al ricavato della vendita forzata (con le relative spese in prededuzione per custode, notaio, IVG ecc tenuto conto dei ribassi d'asta e dei tempi)
 - sia di una liquidazione giudiziale atteso che il valore del bene staggito in base ai valori OMI è di €105.000 trovandosi in zona Trullo a Roma ed essendo di 42 mq (min 1.700,00 - max 2500 al mq x 42mq = 2500 x 42 = € 105.000,00)

Senza contare che i Sigg.ri Sudaria hanno versato in adempimento delle rate di mutuo già ben € 162.640,00 ed il mutuo era di 180.000 euro. Di tal chè se si aggiungono i 46.800,00 euro che verranno versati in adempimento del piano la banca mutuataria rientrerà di € 209.440,00 pienamente quindi sia dell'importo mutuato (€ 180.000,00) che degli interessi per € 29.400,00 pari al 16,33% di interessi annui, e ESATTAMENTE alla stessa scadenza del mutuo originario

Il piano di pagamenti prevederà che i versamenti vengano fatti su un conto dedicato alla procedura, ed il riparto sarà effettuato con cadenza annuale a partire dal primo versamento proposto nel piano, e che la soddisfazione dei creditori seguirà l'ordine delle rispettive classi, fermo restando che all'interno di ciascuna classe ogni creditore verrà soddisfatto *pro quota* rispetto all'importo del proprio debito.

TABELLA PIANO			
CREDITORE	IMPORTO CREDITO	% SODDISFAZIONE	IMPORTO FINALE
OCC	€3.404,04	100%	€ 3.404,00
ALTEA SPV (cessionaria Unicredit)	€ 184.401,15	25%	€ 46.800,00

Modalità del pagamento: rate 450,00 euro mensili x 13 mesi/anno x 8 anni

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA e CONVENIENZA DEL PIANO

Si rimanda alle considerazioni espresse dal nominato OCC, considerando che il piano si basa SOLO su flussi di cassa provenienti dai redditi degli istanti, in particolare la pensione Inps della Sig.ra Clarita e lo stipendio del figlio Eric.

Si rappresenta altresì che, da costante giurisprudenza formatasi già in tema di piani del consumatore ai sensi della previgente legge 3/2012, la durata del piano proposto rappresenta un giusto ed equo contemperamento tra le esigenze dei creditori di ottenere un certo grado di soddisfacimento e quello del debitore a vedersi esdebitato, dato che un periodo più lungo rischierebbe di tradursi in un orizzonte temporale eccessivamente dilatato, in cui aumenterebbe troppo il rischio di eventi sopravvenuti che potrebbero rendere difficoltoso per il ricorrente onorare l'impegno assunto nel piano.

Si evidenzia, comunque, come la situazione debitoria dell'istante non risulti più sostenibile, ed una risoluzione della stessa attraverso l'accesso ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento risulti opportuna e conveniente per gli stessi creditori, in quanto, anzi, la proposta di piano pone in una situazione di *par condicio* tutti i creditori, permette loro di recuperare in parte il loro credito in tempistiche contenute, e senza affrontare i pesanti costi legati all'iniziativa esecutiva intrapresa da Altea

Inoltre, si rimarca la buona volontà e l'impegno della ricorrente e della famiglia composta anche di una bambina di pochi mesi, dato che si obbligherebbero a vivere con il minimo indispensabile per il proprio sostentamento, pur di offrire il massimo soddisfacimento possibile ai creditori, attraverso la messa a disposizione di una quota del proprio reddito.

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI ED EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Da ultimo, come ha potuto verificare anche il Gestore della Crisi, si da atto che non sono presenti atti del debitore oggetto di impugnazione da parte dei creditori o di terzi, né questa ha compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione del proprio patrimonio in frode alle ragioni dei creditori.

Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente,

CHIEDE

All.mo Tribunale adito

- di dichiarare con decreto l'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.I., disponendo che la proposta/piano e la relazione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori presenti;
- di disporre, al fine di tutelare il piano di ristrutturazione depositato e la *par condicio creditorum*, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento ovvero sospensione P.E. 1083/2023 pendente dinanzi il Tribunale di Roma;
- di dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali;
- di omologare con sentenza, trascorsi i termini previsti dalla legge e rispettati i relativi adempimenti, il piano presentato, disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC e dichiarando contestualmente la chiusura della procedura;

Si allegano:

- 1) contratto di mutuo
- 2) quietanze rate mutuo pagate;
- 3) incarico di vendita ag. Immobiliare;
- 4) sospensione rate mutuo – quietanze rate ridotte pagate;
- 5) certificato di residenza e dello stato di famiglia;
- 6) atto di precetto + atto di pignoramento Altea SPV;
- 7) Contratto di lavoro Eric Dizon Sudaria;
- 8) e/c conto corrente Eric Dizon + carta postepay Clarita Dizon, ove transitano stipendio e pensione;
- 9) elenco delle spese del nucleo familiare;
- 10) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi gli istanti.

Con salvezza di ogni diritto,

Roma lì 18 luglio 2024

F.to lo scrivente Avv. Laura Lucidi

____(firma digitale)_____

F.to gli istanti
(vd firme mandato autenticate)